

STATUTO

**"A.P. COMUNICAZIONE"
SOCIETA' COOPERATIVA A
RESPONSABILITA'
LIMITATA**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SANT'ARSENIO SA VIA
MONSIGNOR SACCO 61
Numero REA: SA - 471539
Codice fiscale: 05756940655
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 16-07-2021 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" Racc. n. 3575	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA	
	ART.1) DENOMINAZIONE	
	La Società Cooperativa, a mutualità prevalente, e' denominata	
	"A.P. COMUNICAZIONE" SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA'	
	LIMITATA"	
	La cooperativa sarà iscritta a cura degli amministratori nel-	
	l'apposito albo previsto dall'art. 2512 c.c.	
	ART.2) SEDE	
	La cooperativa ha sede nel Comune di Sant'Arsenio (SA).	
	Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento	
	della sede nell'ambito del territorio comunale. Spetta al-	
	l'assemblea deliberare il trasferimento della sede in altri	
	Comuni nonchè l'istituzione e la soppressione di sedi secon-	
	darie.	
	ART.3) DURATA	
	La cooperativa ha durata sino al 31 dicembre 2050. Qualora la	
	durata venisse prorogata prima della scadenza, i soci che non	
	hanno concorso alla approvazione della deliberazione di pro-	
	roga hanno diritto di recesso.	
	TITOLO II	
	SCOPO ED OGGETTO	
	ART.4) SCOPO E ATTIVITA' MUTUALISTICA	
	1	

	La cooperativa ha scopo mutualistico e svolge la propria at-	
	tività senza fini di speculazione privata. Essa e' retta e	
	disciplinata dai principi della mutualità prevalente ai sensi	
	degli artt. 2512, 2513, 2514, 2515 codice civile avvalendosi,	
	nello svolgimento della propria attività, prevalentemente	
	delle prestazioni lavorative dei soci e si propone di ottene-	
	re, tramite la gestione in forma associata dell'azienda, con-	
	tinuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni e-	
	conomiche, sociali e professionali.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualisti-	
	ci, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rappor-	
	to di lavoro, in forma subordinata o autonoma nelle diverse	
	tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi forma con	
	cui contribuire comunque al raggiungimento degli scopi socia-	
	li.	
	La tipologia dei rapporti che si intendono attuare con i soci	
	lavoratori è disciplinata da un apposito regolamento interno	
	ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001 n. 142.	
	La cooperativa può svolgere la propria attività anche con i	
	terzi.	
	La cooperativa può aderire a gruppi cooperativi paritetici.	
	ART.5) OGGETTO	
	In conformità agli interessi e requisiti dei propri soci,	
	nonchè nel rispetto della mutualità prevalente, considerato	
	lo scopo mutualistico così come definito all'articolo prece-	
	2	

	dente, la cooperativa si propone i seguenti scopi nel ri-	
	spetto dei requisiti, autorizzazioni, iscrizione in albi e	
	vincoli previsti dalle vigenti o emanande leggi, di svolgere	
	direttamente e/o in appalto o convenzione con enti pubblici e	
	privati in genere:	
	- la promozione, l'istituzione, l'organizzazione ed il coor-	
	dinamento di iniziative di formazione, addestramento e perfe-	
	zionamento professionale in genere finanziate da pubbliche	
	amministrazioni, da organismi nazionali o internazionali od	
	anche enti o figure giuridiche private nonche' persone fisi-	
	che, l'organizzazione e la gestione di network marketing; e-	
	seguire, gestire e/o acquistare attivita' giornalistiche in	
	genere, giornali, tv, radio, web, ecc. fornire servizi di as-	
	sistenza, organizzazione, programmazione e gestione di im-	
	pianti in occasione di convegni, meetings nazionali ed inter-	
	nazionali, noleggio ed assistenza impianti registrazioni, au-	
	dio/video congressuali, pubblicazioni di testi scientifici e	
	non, l'esercizio dell'attivita' nel campo editoriale e/o di	
	radiodiffusione sonora e televisiva, sia su mezzi tradiziona-	
	li che sul satellite ed internet, sempre nei limiti e rispet-	
	to delle vigenti ed emanande leggi in materia, con trasmis-	
	sione di programmi di contenuto informativo, musicale, di at-	
	tualita', sociale, dello spettacolo e di ogni altro genere;	
	gestione e organizzazione di redazioni giornalistiche e non,	
	marketing tradizionale e web; promuovere e svolgere iniziati-	
	3	

	ve dirette ed indirette nel campo dell'informazione, della	
	documentazione e della ricerca.	
	la cooperativa si interessera', oltre che di organizzare e	
	programmare congressi, progettazione e realizzazione stampe,	
	mailinglist, locandine, diffusione pubblicitaria, organizza-	
	zione di incontri, cene e buffetts sociali e di lavoro; di	
	svolgere attivita'culturali nell'ambito delle arti visive,	
	della musica, del teatro, dell'ambiente, della comunicazione,	
	del lavoro, del tempo libero, nonche' iniziative culturali,	
	sportive e ricreative.	
	Inoltre la società potrà svolgere l'attività di azienda a-	
	gricola in proprietà o in affitto, attività di conservazione	
	e trasformazione di prodotti agricoli, in proprio o acquisi-	
	ti; lavorazioni agricole in proprio o a favore di terzi con	
	mezzi propri; trasformazione e lavorazione di prodotti agri-	
	coli conferiti da soci o da terzi, con particolare riguardo	
	alla lavorazione e trasformazione del latte, attività fina-	
	lizzate alla commercializzazione dei propri prodotti, di	
	quella dei soci e di altri prodotti complementari.	
	In relazione agli scopi sopra detti, la cooperativa potrà	
	compiere qualsiasi operazione, commerciale, mobiliare, immo-	
	biliare il tutto sempre nel rispetto delle leggi vigenti,	
	purchè in via non prevalente rispetto alle altre attività e	
	mai nei confronti del pubblico, nonché tutte le operazioni	
	ritenute necessarie ed utili per il raggiungimento dell'og-	
	4	

	getto sociale; assumere interessenze e/o partecipazioni in	
	altre società aventi oggetto analogo, affine, complementare o	
	collegato al proprio, nei limiti previsti dall'art.2361 c.c.	
	e non nei confronti del pubblico e assumere appalti da enti	
	pubblici e privati.	
	Sono comunque escluse dall'oggetto sociale tutte le attività	
	che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari	
	requisiti non posseduti dalla Società, nonché ogni attività	
	finanziaria vietata dalla legge tempo per tempo vigente in	
	materia, della intermediazione in valori mobiliari e delle	
	attività regolamentate dalle leggi 1/1991 e 385/93 e succes-	
	sive modifiche ed integrazioni".	
	ART.6) REGOLE PER LO SVOLGIMENTO DELLA ATTIVITA' MUTUALISTICA	
	Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutuali-	
	stici deve essere rispettato il principio di parità di trat-	
	tamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e	
	qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento	
	deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.	
	Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri	
	e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutuali-	
	stica tra cooperativa e soci. Tali regolamenti, predisposti	
	dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea	
	con le maggioranze previste per le assemblee aventi ad ogget-	
	to modificazioni dell'atto costitutivo.	
	ART.7) NORMATIVA APPLICABILE	
	5	

	Alla cooperativa si applicano, per quanto non previsto dal	
	presente statuto, le disposizioni sulla società a responsabi-	
	lità limitata, in quanto compatibili. Il superamento dei li-	
	miti stabiliti dall'art.2519 C.C. determina l'obbligo per gli	
	amministratori di convocare, senza indugio, l'assemblea per	
	le necessarie modificazioni dello statuto. I soci che non	
	concorrono a tale deliberazione hanno diritto di recesso.	
	Qualora l'assemblea non abbia deliberato entro centoottanta	
	giorni dalla data in cui si è determinato il superamento dei	
	limiti predetti, la cooperativa è sciolta.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	ART.8) NUMERO E REQUISITI DEI SOCI	
	Il numero dei soci è illimitato nel rispetto dell'art.2519	
	C.C.. Può essere compreso tra tre e otto solo se tutti i soci	
	sono persone fisiche. Se, durante la vita della cooperativa	
	il numero dei soci diviene inferiore al minimo di legge, esso	
	deve essere integrato nel termine massimo di un anno, tra-	
	scorso il quale la cooperativa si scioglie.	
	Possono essere soci cooperatori le persone fisiche che abbia-	
	no compiuto il diciottesimo anno di età e che abbiano matura-	
	to o che intendano maturare una capacità professionale nei	
	settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque	
	possono collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la	
	propria attività lavorativa. In deroga a quanto precede, pos-	
	6	

	sono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tec-	
	nici ed amministrativi in numero strettamente necessario al	
	buon funzionamento della cooperativa.	
	Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitino in	
	proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa.	
	E', inoltre, fatto divieto ai soci cooperatori di aderire	
	contemporaneamente ad altre cooperative che esplichino una	
	attività concorrente, nonchè di prestare lavoro a favore di	
	terzi esercenti imprese concorrenti, salvo specifica autoriz-	
	zazione dell'organo amministrativo.	
	In aggiunta ai soci cooperatori, possono altresì, aderire al-	
	la cooperativa soci sovventori, sia persone fisiche che per-	
	sone giuridiche, e titolari di azioni di partecipazione coo-	
	perativa, questi ultimi senza diritto di voto.	
	ART.9) PROCEDURA DI AMMISSIONE	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al-	
	l'organo amministrativo domanda scritta, con i seguenti dati	
	ed elementi:	
	a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, citta-	
	dinanza, se soggetto diverso da persona fisica: denominazione	
	sociale, sede e codice fiscale;	
	b) precisazione della effettiva attività di lavoro;	
	c) il numero delle quote che si propone di sottoscrivere che	
	non dovrà comunque essere inferiore al limite minimo ne' su-	
	periore al limite massimo fissati dalla legge nel rispetto di	
	7	

	quanto stabilito con delibera assembleare;	
	d) versamento del sovrapprezzo;	
	e) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regola-	
	menti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi	
	sociali.	
	I soggetti diversi dalla persona fisica, inoltre, devono in-	
	dicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata	
	a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonchè al-	
	legare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso	
	l'adesione.	
	L'organo amministrativo accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui all'art. 5 e l'inesistenza di cause di incompatibi-	
	lità, delibera sulla domanda dandone comunicazione all'intere-	
	ressato.	
	La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata	
	nel libro soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano sta-	
	ti effettuati i versamenti di cui all'articolo 12.	
	Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione	
	senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera	
	diventerà inefficace.	
	La domanda potrà essere rinnovata, in tal caso l'ammissione	
	dovrà nuovamente essere deliberata.	
	In caso di reiezione della domanda di ammissione, l'organo	
	amministrativo deve motivare il rifiuto di ammissione e an-	
	nualmente riferire nella relazione al bilancio i criteri usa-	
	8	

	ti nella deliberazione di ammissione dei nuovi soci.	
	Il non ammesso può ricorrere all'assemblea dei soci entro	
	sessanta giorni dalla comunicazione della reiezione. La deci-	
	sione dell'assemblea in seguito al ricorso è inappellabile.	
	ART.10) DIRITTI DEI SOCI	
	Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi	
	previsti dalla legge. In particolare spettano ai soci il di-	
	ritto di voto, il diritto agli utili e ai ristorni, il dirit-	
	to di recesso e di controllo dell'attività degli amministra-	
	tori in conformità a quanto stabilito dalla legge e dal pre-	
	sente statuto.	
	ART.11) ACCESSO ALLO SCAMBIO MUTUALISTICO	
	La cooperativa organizza la propria attività economica in mo-	
	do tale da consentire a tutti i soci cooperatori di instaura-	
	re rapporti mutualistici in conformità allo scopo e all'og-	
	getto della cooperativa e pertanto di effettuare proprie pre-	
	stazioni lavorative conformi all'attività della cooperativa	
	secondo le opportunità e gli impegni che gli amministratori	
	colgono ed assumono nei confronti del mercato.	
	ART.12) OBBLIGHI DEI SOCI	
	Il socio deve versare l'importo della quota sottoscritta. Il	
	socio ammesso dopo l'approvazione del primo bilancio di eser-	
	cizio deve inoltre versare: il sovrapprezzo eventualmente de-	
	terminato in precedenza dall'assemblea in sede di approvazio-	
	ne del bilancio, la tassa di ammissione annualmente stabilita	
	9	

	dall'organo amministrativo in relazione alle relative spese	
	di istruttoria. Il socio, sotto pena dell'esclusione, ha	
	l'obbligo di instaurare rapporti mutualistici con la coopera-	
	tiva in conformità ai regolamenti approvati. Il socio e' i-	
	noltre tenuto alla osservanza del presente statuto, dei rego-	
	lamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi della co-	
	operativa. Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domi-	
	cilio dei soci e' quello risultante dal libro dei soci. Il	
	socio ha l'onere di comunicare ogni variazione del suo domi-	
	cilio. Gli amministratori sono tenuti a farne tempestiva an-	
	notazione nel predetto libro.	
	ART.13) OBBLIGHI DEI SOCI NEI RAPPORTI MUTUALISTICI	
	I soci sono tenuti ad adempiere le obbligazioni che derivano	
	dai rapporti mutualistici che intrattengono con la cooperati-	
	va e pertanto ad effettuare le prestazioni lavorative cui si	
	sono impegnati secondo il piano di lavoro e relativo orario	
	stabilito dagli amministratori nel rispetto della normativa	
	in materia vigente al tempo.	
	ART.14) TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DEI SOCI COOPERATORI	
	Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute, se	
	la cessione non e' autorizzata dagli amministratori. Il socio	
	che intende trasferire la propria quota deve darne comunica-	
	zione agli amministratori con lettera raccomandata. Il prov-	
	vedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere co-	
	municato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	10	

richiesta. Decorso tale termine, il socio e' libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Tribunale. In alternativa all'autorizzazione, gli amministratori possono comunicare al socio l'intenzione di fare acquistare la quota di cui si propone la cessione, alle medesime condizioni proposte dal socio, da parte della cooperativa o di un terzo che abbia i requisiti per divenire socio. Tale comunicazione ha effetto vincolante per il socio che ha proposto la cessione, ferma la sua facoltà di recedere entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.

ART.15) ACQUISTO DI QUOTE PROPRIE

Gli amministratori possono acquistare o rimborsare quote della cooperativa, se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società e' superiore ad un quarto e l'acquisto o il rimborso e' fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

SCIoglimento del rapporto sociale

ART.16) RECESSO

Il socio cooperatore può recedere nei casi previsti dal pre-

	sente statuto e dalle norme sulle società cooperative e sulla	
	società a responsabilità limitata quest'ultima in quanto com-	
	patibili. In particolare sono cause di recesso:	
	a) la perdita dei requisiti previsti per l'ammissione;	
	b) la ricorrenza di una delle cause di esclusione;	
	c) la trasformazione della cooperativa in altro tipo di so-	
	cietà o altro ente;	
	d) il trasferimento della residenza del socio in una Regione	
	diversa da quella in cui la cooperativa svolge la propria at-	
	tività;	
	e) la cessazione dell'attività della cooperativa nella Regio-	
	ne in cui il socio ha la residenza o il domicilio.	
	Il recesso dei possessori di strumenti finanziari forniti di	
	diritto di voto è disciplinato dagli articoli 2437 e seguenti.	
	Il recesso non può essere parziale. Il recesso deve essere e-	
	sercitato per iscritto a mezzo di lettera raccomandata. Gli	
	amministratori devono esaminare la domanda di recesso entro	
	sessanta giorni dal suo ricevimento. Se sussistono i presup-	
	posti del recesso gli amministratori danno comunicazione al	
	socio dell'accoglimento della domanda. Se non sussistono i	
	presupposti del recesso, gli amministratori devono darne co-	
	municazione al socio il quale, entro sessanta giorni dal ri-	
	cevimento di detta comunicazione, può proporre opposizione	
	innanzi il Tribunale. Gli amministratori non possono delegare	
	i compiti di cui sopra. Salvi i casi in cui e' diversamente	
	12	

	stabilito dalla legge, il recesso ha effetto: per quanto ri-	
	guarda il rapporto sociale, dalla data di comunicazione del	
	provvedimento di accoglimento della domanda; per quanto ri-	
	guarda i rapporti mutualistici, con la chiusura dell'eserci-	
	zio in corso se il recesso e' stato comunicato entro il mese	
	di settembre, con la chiusura dell'esercizio successivo se il	
	recesso e' stato comunicato dopo il 1° ottobre.	
	ART.17) ESCLUSIONE	
	L'esclusione del socio cooperatore, può aver luogo:	
	1) per il mancato pagamento della quota sottoscritta;	
	2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano	
	dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal	
	rapporto mutualistico;	
	3) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la par-	
	tecipazione alla società e per l'esercizio, in proprio, da	
	parte del socio di imprese in concorrenza con quella della	
	cooperativa;	
	4) per interdizione, inabilitazione, condanna del socio ad u-	
	na pena che comporta la sua interdizione, anche temporanea	
	dai pubblici uffici;	
	5) per fallimento del socio;	
	negli altri casi previsti dalla legge.	
	L'esclusione e' deliberata dagli amministratori, previa inti-	
	mazione da parte dei medesimi al socio di rimuoverne, ove	
	possibile, la causa. Contro la deliberazione di esclusione il	
	13	

	socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di	
	sessanta giorni dalla comunicazione. Gli amministratori non	
	possono delegare i loro poteri in materia di esclusione del	
	socio. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche	
	la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	ART.18) MORTE DEL SOCIO	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla so-	
	cietà subentreranno nella partecipazione del socio deceduto	
	se ne fanno richiesta e, se sono più di uno, devono nominare	
	un rappresentante comune.	
	Alternativamente spetta agli eredi il rimborso della quota	
	secondo le disposizioni di legge e del presente statuto.	
	ART.19) LIQUIDAZIONE E RIMBORSO DELLA QUOTA	
	La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclu-	
	sione o la morte del socio. Essa comprende il valore nominale	
	della quota, eventualmente ridotto in proporzione alle perdi-	
	te imputabili al capitale.	
	La liquidazione della partecipazione sociale non comprende	
	anche il rimborso del sovrapprezzo. Il pagamento deve essere	
	effettuato nel termine massimo di sei mesi dall'approvazione	
	del bilancio. Per la parte di liquidazione eccedente l'origi-	
	nario conferimento del socio, e corrispondente alla frazione	
	di quota assegnata al socio medesimo a titolo di distribuzio-	
	ne dei ristorni, come consentito dall'art. 2545 quinquies e	
	14	

	sexies C.C., il consiglio di amministrazione potrà deliberare	
	una dilazione nel pagamento, in più rate, ed entro il termine	
	massimo di cinque anni. A fronte di tale dilazione verranno	
	corrisposti gli interessi legali.	
	ART.20) RESPONSABILITA' DEL SOCIO USCENTE E DEI SUOI EREDI	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso	
	questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessio-	
	ne della quota si e' verificata. Se entro un anno dallo scio-	
	glimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza	
	della società, il socio uscente e' obbligato verso questa nei	
	limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI COOPERATORI	
	ART.21) TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI	
	COOPERATORI	
	Il trattamento economico dei soci cooperatori è determinato	
	da apposito regolamento interno, approvato dall'assemblea dei	
	soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da	
	quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i	
	medesimi.	
	In particolare, per i soci titolari di distinto rapporto di	
	lavoro subordinato, il regolamento interno richiama i con-	
	15	

	tratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai mini-	
	mi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo, al-	
	trasi, conto della quantità e qualità del lavoro prestato.	
	Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di	
	lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà	
	proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e,	
	comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi speci-	
	fici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni	
	analoghe.	
	Il regolamento interno può definire i parametri di carattere	
	economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali	
	l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e sta-	
	bilire le misure da adottare per farvi fronte.	
	Esso può, altresì, definire le misure da adottare in caso di	
	approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle	
	condizioni e delle modalità richiamate dalla legge. La coope-	
	rativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito	
	della propria struttura organizzativa aziendale favorendone	
	la piena occupazione in base alle esigenze produttive.	
	In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzati-	
	ve che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei	
	soci cooperatori, l'organo amministrativo potrà deliberare la	
	sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del	
	socio.	
	TITOLO V	
	16	

PATRIMONIO E MUTUALITA'

ART.22) PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della cooperativa e' costituito:

- a) dal capitale sociale, variabile e formato dai conferimenti dei soci cooperatori, dai conferimenti dei soci sovventori costituenti il fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- b) dai proventi derivanti dall'emissione di strumenti finanziari non imputabili al capitale;
- c) dalla riserva legale;
- d) dall'eventuale sovrapprezzo;
- e) dalla riserva straordinaria;
- f) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista per legge.

ART.23) PREVALENZA DELLA MUTUALITA'

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

Pertanto:

- a) e' fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) e' fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i

	dividendi;	
	c) e' vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;	
	d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio	
	sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi	
	eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutua-	
	listici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	ART.24) CAPITALE SOCIALE	
	Il capitale e' variabile, suddiviso in quote aventi valore	
	minimo e massimo secondo le disposizioni di legge. Le quote	
	sono indivisibili. Nessun socio può avere una quota superiore	
	al limite previsto dalla legge.	
	ART.25) BILANCIO	
	L'esercizio sociale dura dodici mesi e va dall'1° gennaio al	
	31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio gli am-	
	ministratori provvedono alla redazione del bilancio, in con-	
	formità alla legge.	
	Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere con-	
	vocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio	
	sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora la società	
	sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato oppure	
	qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla	
	struttura ed all'oggetto della società.	
	ART.26) UTILI	
	La delibera sulla distribuzione degli utili provvede a desti-	
	narli:	
	18	

	a) alla riserva legale nella misura non inferiore a quella	
	prevista dalla legge;	
	b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione, nella misura prevista dalla legge;	
	c) alla ripartizione dei dividendi, entro i limiti di legge e	
	di statuto;	
	d) alla riserva straordinaria;	
	e) alla remunerazione degli eventuali strumenti finanziari;	
	f) alle altre riserve statutarie e volontarie;	
	g) alle riserve indivisibili.	
	ART.27) RISTORNI	
	L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su propo-	
	sta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai so-	
	ci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni	
	stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del	
	presente statuto e dal relativo apposito regolamento.	
	Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzional-	
	mente alla qualità e quantità degli scambi mutualistici, in	
	conformità dei criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i	
	quali - in via generale - debbono considerare:	
	a) le ore di lavoro prestate da ciascun socio nell'anno;	
	b) le mansioni e la qualifica di ciascun socio lavoratore.	
	L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a	
	ciascun socio:	
	1) in forma liquida;	
	19	

	2) mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o	
	con emissione di nuove.	
	ART.28) STRUMENTI FINANZIARI	
	Ai sensi dell'art.2526 ultimo comma c.c., la cooperativa -	
	alla quale, ai sensi del precedente articolo 7, si applicano	
	le normative sulle società a responsabilità limitata - può	
	offrire in sottoscrizione strumenti finanziari privi di di-	
	ritti di amministrazione solo a investitori qualificati.	
	In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assem-	
	blea, sono stabiliti:	
	-l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli	
	emessi ed il relativo valore nominale unitario;	
	-le modalità di circolazione;	
	-i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di	
	corresponsione degli interessi;	
	-il termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del	
	collocamento dei titoli.	
	All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al	
	presente articolo ed al relativo rappresentante comune si ap-	
	plica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in	
	quanto compatibili con le successive disposizioni del presen-	
	te statuto.	
	TITOLO VI	
	20	

DECISIONI DEI SOCI - ASSEMBLEA

ART.29) MODALITA' DI ASSUNZIONE DELLE DECISIONI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti esprimibili in assemblea generale sottopongono alla loro approvazione. Le decisioni dei soci sono assunte, in ogni caso, con metodo assembleare.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;

2) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;

3) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e del revisore;

4) le modificazioni dello statuto;

5) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;

6) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

7) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dal-

23 di 32

	nione e nessun socio si oppone alla trattazione dell'argomen-	
	to. Tuttavia in tale ipotesi dovrà darsi tempestiva comunica-	
	zione delle deliberazioni assunte agli amministratori, sinda-	
	ci e revisore non presenti. L'assemblea e' convocata presso	
	la sede sociale o altrove purchè nel territorio italiano.	
	L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, tra	
	loro collegati con mezzi di telecomunicazione alle seguenti	
	condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi	
	verbali:	
	-sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare	
	l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo	
	svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risulta-	
	ti della votazione;	
	-sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire ade-	
	guatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	-sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discus-	
	sione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine	
	del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere	
	documenti.	
	In tutti i luoghi collegati in cui si tiene la riunione dovrà	
	essere predisposto il foglio delle presenze. Per l'approva-	
	zione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro	
	centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppu-	
	re entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta	
	alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richie-	
	23	

	dano particolari esigenze relative alla struttura ed all'og-	
	getto della società. L'assemblea deve essere altresì convoca-	
	ta su richiesta dei soci, ai sensi dell'art.2367 c.c., quanto	
	ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno	
	il decimo dei voti spettanti ai soci.	
	ART.31) MAGGIORANZE COSTITUTIVE E DELIBERATIVE	
	L'assemblea tanto in prima come in seconda convocazione, e'	
	validamente costituita quando siano presenti tanti soci che	
	rappresentino almeno la metà dei voti esprimibili, spettanti	
	ai soci e delibera a maggioranza assoluta. Per le sole deli-	
	bere di cui ai n.ri 4 (modificazioni dello statuto) e 6 (de-	
	cisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale	
	modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modifica-	
	zione dei diritti dei soci) del precedente art.29, l'assem-	
	blea e' validamente costituita e delibera con il voto favore-	
	vole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta	
	dei soci aventi diritto al voto.	
	ART.32) INTERVENTO IN ASSEMBLEA E DIRITTO DI VOTO	
	Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel	
	libro dei soci. Hanno diritto di voto coloro che risultano i-	
	scritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. Ogni so-	
	cio cooperatore ha un voto qualunque sia il valore nominale	
	della sua quota.	
	Fermi i limiti di legge, il diritto di voto e' attribuito ai	
	portatori di strumenti finanziari in conformità a quanto sta-	
	24	

	bilito con la deliberazione che ne determina l'emissione. Ai	
	soci sovventori spetta il diritto di voto con le modalità e	
	nei limiti previsti dalla legge e, conformemente alla delibe-	
	razione che ne determina l'emissione, del presente statuto.	
	Il diritto di voto e' sospeso per i soci che, dopo averne ri-	
	cevuto richiesta per iscritto da parte degli amministratori,	
	non hanno pagato in tutto o in parte la quota, e per quelli	
	nei cui confronti e' stato intrapreso il procedimento di e-	
	sclusione.	
	ART.33) RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA	
	I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri	
	soci. La delega deve essere conferita per iscritto e deve in-	
	dicare il nome del rappresentante e l'eventuale facoltà e li-	
	miti di subdelega; essa deve essere conservata dalla coopera-	
	tiva. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di	
	cinque soci. Il socio imprenditore individuale può farsi rap-	
	presentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti en-	
	tro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che colla-	
	borano all'impresa ancorchè non soci.	
	TITOLO VII	
	AMMINISTRAZIONE	
	ART.34) FORME DI AMMINISTRAZIONE	
	L'amministrazione della società è affidata ad un organo col-	
	legiale formato da almeno tre soggetti. Alle cooperative di	
	cui all'articolo 2519 secondo comma, si applica la disposi-	
	25	

zione prevista dall'art. 2383 secondo comma.

ART.35) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea; può inoltre nominare uno o più vice presidenti ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al consiglio stesso. Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purchè in Italia ovvero nei Paesi dell'Unione Europea, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri. La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale se esistente o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno due giorni prima. Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi. Il consiglio di amministrazione e' validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri. Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti. Le deliberazioni del consiglio devono constare da

	verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. I soci	
	possono impugnare le deliberazioni del consiglio di ammini-	
	strazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni cui	
	possono impugnare le delibere assembleari, in quanto compati-	
	bili. Le adunanze del consiglio di amministrazione si possono	
	svolgere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazio-	
	ne, purchè:	
	-sia consentito al presidente della riunione di accertare	
	l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della	
	riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	-sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire ade-	
	guatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizza-	
	zione;	
	-sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discus-	
	sione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine	
	del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere docu-	
	menti. Del rispetto di tali modalità deve essere dato atto	
	nei relativi verbali. La riunione si considera tenuta nel	
	luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.	
	ART.36) SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI	
	Per la sostituzione dei componenti il consiglio di ammini-	
	strazione nel corso dell'esercizio vale il disposto del-	
	l'art.2386 C.C.	
	ART.37) POTERI DI GESTIONE	
	Al consiglio di amministrazione competono tutti i poteri per	
	27	

	la gestione della cooperativa. Il consiglio di amministra-	
	zione può nominare, determinandone i poteri, direttori, in-	
	stitutori o procuratori per il compimento di determinati atti o	
	categorie di atti.	
	ART.38) DELEGHE	
	Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dal-	
	l'art.2381 c.c., può delegare proprie attribuzioni in tutto o	
	in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi	
	compreso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo com-	
	posto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della	
	delega o dei poteri attribuiti. Non possono essere delegati	
	poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei so-	
	ci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con	
	i soci . Gli organi delegati riferiscono al consiglio di am-	
	ministrazione e al collegio sindacale se esistente, almeno o-	
	gni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla	
	prevedibile evoluzione nonchè sulle operazioni di maggior ri-	
	lievo effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.	
	Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo	
	di due ad un massimo di cinque membri. I membri del comitato	
	esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti	
	dal consiglio di amministrazione. Segretario del comitato e-	
	secutivo e' il segretario del consiglio di amministrazione,	
	se nominato, o altrimenti un membro designato dal presidente.	
	Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del	
	28	

	comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio	
	di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza	
	dei voti dei presenti e votanti.	
	ART.39) RAPPRESENTANZA	
	Al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancan-	
	za, al Vice Presidente è attribuita la rappresentanza legale	
	della società con firma libera.	
	ART.40) RIMBORSI E COMPENSI	
	Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute	
	per ragioni dell'ufficio. L'assemblea determina il compenso	
	degli amministratori. L'assemblea può anche accantonare a fa-	
	vore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una	
	indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla	
	cessazione del mandato.	
	TITOLO VIII	
	CONTROLLO	
	ART.41) CONTROLLO DEI SOCI	
	Ciascun socio che non partecipa all'amministrazione, ai sensi	
	dell'art.2476 C.C., ha diritto di avere dall'organo ammini-	
	strativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e	
	consultare i libri sociali ed i documenti relativi all'ammi-	
	nistrazione, anche tramite professionisti di loro fiducia.	
	Ciascun socio potrà promuovere, qualora ne ricorrano gli e-	
	stremi, azione di responsabilità contro gli amministratori.	
	REVISORE	
	29	

	ARTICOLO 42 - Quando la legge prevede l'obbligo della pre-	
	senza del collegio sindacale, esso esercita anche il control-	
	lo contabile ed è composto da un numero di Sindaci previsto	
	dalla legge tempo per tempo vigente, nominati e funzionanti a	
	norma di legge.	
	ARTICOLO 43 - Per quanto non espressamente previsto nel pre-	
	sente statuto, si applicano al Collegio Sindacale tutte le	
	disposizioni previste in materia di Collegio Sindacale della	
	società a responsabilità limitata.	
	ARTICOLO 44 - In alternativa al Collegio Sindacale, nei casi	
	in cui non sia obbligatorio nominare tale organo, può essere	
	nominato con le stesse modalità di nomina e con gli stessi	
	poteri un Revisore iscritto presso il Registro dei Revisori	
	Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.	
	Il revisore resta in carica per tre esercizi con scadenza al-	
	la data della decisione dei soci che approva il bilancio re-	
	lativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile;	
	decade dall'ufficio al momento dell'iscrizione nel Registro	
	delle Imprese della nomina del Collegio sindacale.	
	Il revisore svolge le funzioni di cui all'art. 2409 ter C.C.;	
	si applica inoltre la disposizione di cui all'art. 2409 se-	
	xies C.C.	
	TITOLO IX	
	SCIoglimento e LIQUIDAZIONE	
	ART.45) SCIoglimento	
	30	

32 di 32